



Ministero dell'economia e delle finanze

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il Testo Unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, (TULPS), e successive modificazioni e visti in particolare gli articoli 86, 88 e 110;

Visto l'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ;

Visto l'articolo 22 della legge 27 gennaio 2002 n. 289 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legge del 30 settembre 2003 n. 269 convertito in legge n. 326 del 24 novembre 2003 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Direttore Generale di AAMS del 4 dicembre 2003, concernente le regole tecniche degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lett. a), del TULPS, come modificato dal decreto direttoriale del 19 settembre 2006;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2004, n. 86, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco, anche videoterminali, nonché del gioco lecito;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che dispone in merito agli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, con effetto di pubblicità legale;

Visto il decreto del Direttore Generale di AAMS del 22 gennaio 2010, concernente le regole tecniche degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lett. b), del TULPS;

Visti gli articoli 2 -ter e 2-quater del decreto legge n. 40 del 25 marzo 2010;

Visto l'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 che ha sostituito l'articolo 1, comma 533 e introdotto gli articoli 533 bis e 533 ter della legge n. 266 del 23 dicembre 2005;

DECRETA

Art. 1 Elenco

1. E' istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2011, l'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge n. 266/2005, come sostituito dall'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

2. L'elenco è unico a livello nazionale, ed è suddiviso in Sezioni.

3. L'iscrizione all'elenco costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono le attività in materia di apparecchi da intrattenimento in relazione alle relative attività esercitate.

Art. 2 Pubblicità dell'elenco

1. L'elenco è pubblico.

2. Al fine di assicurare la pubblicità legale, il predetto elenco è pubblicato sul sito istituzionale

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: www.aams.gov.it con richiamo diretto dalla home page, ovvero nella sezione "Giochi" - "Apparecchi da divertimento".

3. La consultazione tramite il sito istituzionale è libera, permanente e gratuita.

Art. 3 Struttura dell'elenco

1. L'elenco consta di tre Sezioni, in cui sono, rispettivamente, iscritti i :

Sezione A - Proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del TULPS.;

Sezione B - Concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al TULPS., e successive modificazioni;

Sezione C - Soggetti diversi da quelli di cui alle Sezioni A e B, che svolgono, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui alle medesime sezioni, attività relative al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi e dei terminali, alla raccolta e messa a disposizione del concessionario delle somme residue e comunque qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta del gioco.

2. La Sezione C è articolata nelle seguenti Sottosezioni:

a) Produttori, importatori e soggetti incaricati della manutenzione di apparecchi, schede di gioco, videotermini e sistemi di gioco;

b) Titolari di esercizi presso i quali sono installati apparecchi e videotermini;

c) Soggetti incaricati di altre attività funzionali alla raccolta del gioco.

Art. 4 Requisiti per l'iscrizione

1. L'iscrizione nell'elenco è disposta dagli Uffici Regionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, dei seguenti requisiti:

a) certificazione antimafia prevista dalla **legge 31 maggio 1965 n.575** e successive modificazioni ed integrazioni;

b) licenza di cui all'articolo 86 del TULPS, e successive modificazioni;

c) quietanza che attesti il versamento della somma di euro 100,00 (euro cento/00), da effettuarsi tramite modello F24 accise, codice tributo n. 5216.

2. I requisiti di cui al “comma 1” valgono anche laddove la richiesta si riferisca all’iscrizione a più sezioni.

3. La validità temporale della certificazione di cui al comma 1 lett. a) deve coprire l’intero periodo di iscrizione . A tal fine, qualora secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la durata sia inferiore, la medesima certificazione deve essere rinnovata.

4. Ai fini del requisito di cui al comma 1 lett. b) è ritenuto equivalente il possesso della licenza di cui all’art. 88 del TULPS., nei casi in cui la normativa vigente ne prescriva il necessario rilascio ai fini dello svolgimento di una delle attività richiamate dall’art. 3 del presente decreto.

5. Il soggetto richiedente, qualora titolare di più licenze ai sensi dell’art. 86, ovvero dell’art. 88 del TULPS, è tenuto a comunicarne il possesso all’atto della richiesta, fermo restando che l’eventuale decadenza di una delle licenze non comporta la cancellazione dall’elenco, qualora permanga quantomeno il possesso di una di esse.

6. Al fine di ottenere la predetta iscrizione, i richiedenti sono tenuti ad esibire prova dei requisiti all’atto della richiesta.

Art. 5 Ulteriori requisiti

1. In aggiunta ai requisiti richiesti per l’iscrizione al suddetto elenco, di cui all’art. 4 del presente decreto, è altresì necessaria l’insussistenza negli ultimi cinque anni :

a) di misure cautelari, provvedimenti di rinvio a giudizio, condanne con sentenza passata in giudicato od applicazioni della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per:

- reati collegati ad attività di stampo mafioso;
- delitti contro la fede pubblica;
- delitti contro il patrimonio;
- reati di natura finanziaria o tributaria;
- reati riconducibili ad attività di gioco non lecito;

b) di dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo;

c) della reiterazione per tre volte di comportamenti sanzionati con provvedimenti inoppugnabili per:

- violazioni previste dall’art. 110, comma 9, lettere a), b), c) e d) del TULPS, come modificato dall’art. 1, comma 543, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- violazioni amministrative previste dall’art. 110, comma 8, del TULPS;
- altre violazioni amministrative in materia di gioco pubblico.

2. Sono inoltre richiesti i seguenti ulteriori requisiti per i soggetti da iscrivere nella sezione “A” e nella sezione “C” sottosezione “c” di cui all’art. 3 del presente decreto:

a) non essere incorsi nell'arco dell'anno precedente a quello di riferimento in tre violazioni relative al mancato versamento, anche a diversi concessionari, nei termini contrattuali rispettivamente previsti, dell'importo residuo dovuto a titolo di PREU;

b) impegno a presentare al concessionario idonea garanzia per un valore non inferiore a €1.500,00 (euro millecinquecento/00) per apparecchio posseduto o detenuto e ad incrementarla, in accordo con il concessionario, in funzione della raccolta registrata dagli apparecchi oggetto del contratto. La garanzia è prestata a prima richiesta od in forma di deposito cauzionale ed è relativa al corretto ed integrale adempimento delle obbligazioni di messa a disposizione, a scadenze concordate, dell'importo dovuto al concessionario e all'erario.

c) insussistenza negli ultimi cinque anni di sentenze definitive di condanna emesse dal giudice tributario in materia di Preu.

3. Sono inoltre richiesti i seguenti ulteriori requisiti per i soggetti da iscrivere nella sezione "C" - sottosezione "A" di cui all'articolo 3 del presente decreto:

a) l'insussistenza negli ultimi cinque anni di misure cautelari, provvedimenti di rinvio a giudizio, condanne con sentenza passata in giudicato od applicazioni della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 615 quater c.p. e 617 quater c.p.;

b) possesso, ovvero dichiarazione d'impegno volta al conseguimento, entro i 180 giorni successivi all'iscrizione, della certificazione di qualità ISO 9001:2008, relativamente ai processi, di seguito elencati, compatibili con la propria attività:

- progettazione delle schede di gioco, degli apparecchi di gioco, dei videotermini, dei sistemi di gioco e di tutte le periferiche ad essi connessi;
- realizzazione e produzione delle schede di gioco, degli apparecchi di gioco, dei videotermini, dei sistemi di gioco e di tutte le periferiche ad essi connessi, ivi incluso il software necessario al loro funzionamento;
- manutenzione delle schede di gioco, degli apparecchi di gioco, dei videotermini, dei sistemi di gioco e di tutte le periferiche ad essi connessi.

Art. 6 Campo di applicazione

1. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data del 1° gennaio 2011, dei diritti e dei rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco mediante apparecchi e terminali di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS.

2. Nel caso di società, i requisiti soggettivi di cui agli articoli 4 e 5, devono essere posseduti dai componenti dell'organo di amministrazione, nonché per le società di persone, da tutti i soci che abbiano rappresentanza esterna.

3. Per i circoli privati, e per tutte le associazioni, la certificazione antimafia deve essere riferita a tutti i soggetti muniti di rappresentanza esterna, in base agli specifici statuti o atti costitutivi.

Art. 7 Certificazione

1. L'iscrizione all'elenco è attestata mediante apposito certificato, rilasciato dall'Ufficio Regionale competente per territorio.
2. La richiesta di iscrizione è effettuata, salvo gravi e motivate esigenze, all'Ufficio Regionale competente per territorio, a seconda della residenza o della sede legale della persona fisica o dell'impresa richiedente. Per coloro che non hanno residenza o sede legale in Italia è competente l'Ufficio Regionale per il Lazio, sede di Roma.
3. Chiunque intenda richiedere l'iscrizione è tenuto a comunicare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Dlgs n. 196/2003.

Art. 8 Durata

1. L'iscrizione, di durata riferita all'anno solare, può essere effettuata in qualsiasi periodo dell'anno, e ha validità sino al 31 dicembre dell'anno in corso.
2. In sede di prima applicazione le richieste d'iscrizione devono essere inoltrate a far data dal 2 maggio 2011 ed **entro il 15 novembre 2011**. La prima pubblicazione dell'elenco è disposta a far data **dal 1° dicembre 2011**.
3. Entro il 31 marzo di ciascun anno i soggetti che intendono mantenere l'iscrizione, devono inoltrare apposita istanza all' Ufficio Regionale di AAMS , individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 2 dimostrando nuovamente la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 , e allegando copia della quietanza del versamento annuale dovuto.
4. Per coloro che non abbiano la residenza ovvero la sede legale in Italia è competente l'Ufficio Regionale Lazio, sede di Roma.

Art. 9 Cancellazione

1. Gli Uffici Regionali competenti per territorio provvedono ad accertare nel corso dell'anno la sussistenza dei requisiti dei soggetti iscritti nell'elenco, procedendo con ispezioni a campione su tutto il territorio nazionale.
2. Nel caso in cui,all'esito degli accertamenti disposti, risultino soggetti privi dei requisiti richiesti all'atto dell'iscrizione, di cui all'art. 4 e 5, l'Ufficio Regionale competente per territorio ne dispone la cancellazione dall'elenco.
3. Fatta salva la cancellazione di cui al comma 2, l'Ufficio Regionale competente per territorio determina, entro il 30 aprile di ogni anno, la cancellazione di coloro che non abbiano provveduto a rinnovare le richieste di iscrizione.

Art. 10 Rapporti contrattuali

1. I concessionari per la gestione della rete telematica instaurano i loro rapporti contrattuali relativi alle attività comunque funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi e terminali da intrattenimento esclusivamente con coloro che risultino iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3 e che si impegnino ad avvalersi di soggetti comunque iscritti per le attività previste nel presente decreto. A tal fine è fatto obbligo ai concessionari di

comunicare la costituzione, modificazione o estinzione dei predetti rapporti giuridici, entro trenta giorni dalle date delle relative vicende giuridiche .

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica fino alla pubblicazione dell'elenco.

3. E' fatto obbligo ai concessionari per la gestione della rete telematica di richiedere, ai soggetti di cui alle Sezioni A e C dell'elenco, con i quali intendano stipulare o modificare rapporti contrattuali, attestazione, anche tramite dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del mantenimento dei requisiti dichiarati all'atto dell'iscrizione.

4. Qualora in virtù di disposizioni normative ed amministrative la licenza di cui all'art. 86 e/o art. 88 del TULPS. sia rilasciata sulla base di un contratto con uno dei concessionari della rete telematica, tale contratto deve essere redatto ai sensi dell'art. 1351 del c.c., ovvero deve essere sospensivamente condizionato al rilascio effettivo del titolo autorizzatorio.

5. Il contratto stipulato con soggetti non inseriti nell'elenco di cui all'articolo 3, ovvero in forma diversa da quanto previsto dal comma 4, è nullo.

6. Il rapporto contrattuale instaurato con soggetti che abbiano perso i requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto, è risolto di diritto.

Art. 11 Violazioni

1. In caso di cancellazione di soggetti iscritti, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, attraverso modalità telematiche, invia a tutti i concessionari la comunicazione di cancellazione dall'elenco, successivamente alla pubblicazione.

2. Il concessionario provvede all'estinzione degli effetti del rapporto contrattuale entro 5 giorni decorrenti dall'informazione pervenuta.

3. In caso di mancata comunicazione della dimostrazione dell'avvenuta estinzione dei rapporti contrattuali con soggetti cancellati entro i termini previsti dall'articolo 10, comma 1, la comunicazione dell'Amministrazione di cui al comma 1, vale come contestazione della violazione riscontrata.

4. In caso di stipula di contratto con soggetti non iscritti, ovvero di mantenimento dell'efficacia di rapporti contrattuali con soggetti che abbiano perso i requisiti, anche accertata successivamente, e' comminata, da parte dell'Ufficio Regionale competente per territorio in relazione al luogo nel quale e' stato stipulato l'atto, la sanzione amministrativa di euro 10.000 (euro diecimila/00) al concessionario per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento ed alle altre parti contraenti.

5. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell'arco di un biennio determina la revoca della concessione per la gestione della rete telematica.

6. Ai fini della reiterazione, le violazioni si considerano avvenute a seguito di inoppugnabilità delle ordinanze-ingiunzioni emesse o di definitività delle decisioni giurisdizionali in sede di ricorso avverso le predette ordinanze.

Art. 12 Disposizioni finali

1. Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Il decreto 17 maggio 2006 cessa di avere efficacia a far data dalla prima pubblicazione dell'elenco.

Roma lì 5 aprile 2011

Raffaele Ferrara